

FONDAZIONE ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA ETS

STATUTO

DERIVANTE DALLE MODIFICHE DELLO STATUTO 26 FEBBRAIO 1872 CON LE MODIFICAZIONI APPORTATE IL 3 FEBBRAIO 1881 DELLA REGIA ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA, FONDATRICE DEL NUOVO ENTE.

*

INDICE

Premessa

TITOLO I

Principi generali

Art.1 (Denominazione, sede, durata, Soci fondatori)

Art. 2 (Scopo e finalità)

Art. 3 (Attività della Fondazione)

Titolo II

Patrimonio e proventi

Art. 4 (Composizione del patrimonio)

Art. 5 (Destinazione dei proventi e del patrimonio)

Art. 6 (Finanziamento dell'attività)

Titolo III

Organizzazione

Art. 7 (Organi)

Art. 8 (Requisiti di onorabilità)

Art. 9 (Cause di incompatibilità, ineleggibilità e conflitto di interessi)

Art. 10 (Sospensione dalla carica e perdita della dignità di Accademico)

Art. 11 (Decadenza)

Art. 12. (Indennità e compensi)

Art. 13 (Assemblea degli Accademici e loro nomina)

Art. 14 (Funzioni dell'Assemblea degli Accademici)

Art. 15 (Funzionamento dell'Assemblea degli Accademici)

Art. 16 (Soci fondatori)

Titolo IV

Il Presidente

Art. 17 (Il Presidente)

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Art. 18 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Art. 19 (Requisiti per la nomina)

Art. 20 (Durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

Art. 21 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Art. 22 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Titolo VI

Consiglio d'Arte

Art. 23 (Consiglio d'Arte. Composizione e durata)

Art. 24 (Funzioni del Consiglio d'Arte)

Titolo VII

Ufficiali

Art. 25 (Gli Ufficiali della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna)

Titolo VIII

Cavalieri, Sostenitori, Donatori, Benefattori, Mecenati

Art. 26 (Cavalieri, Sostenitori, Donatori, Benefattori, Mecenati)

Titolo IX

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

Art. 27 (Composizione e funzioni)

Art. 28 (Durata in carica del Revisore unico o del Collegio dei Revisori)

Titolo X

Bilancio, controllo di gestione

Art. 29 (Il Bilancio)

Art. 30 (Controllo di gestione)

Titolo XI

Principi di organizzazione, liquidazione, clausola di rinvio

Art. 31 (Principi di organizzazione).

Art. 32 (Liquidazione)

Art. 33 (Clausola di rinvio)

*

Premessa

La *Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna*, di seguito chiamata anche *Fondazione*, deriva dalla trasformazione dell'*Accademia Filarmonica di Bologna*, fondata in Bologna nel 1666 come di seguito indicato. Premesso che nelle adunanze 23 gennaio, 16 aprile 1878 e 28 novembre 1879 è stato deliberato, discusso ed approvato dal corpo accademico lo Statuto della R. Accademia Filarmonica; che detto Statuto venne approvato con Regio Decreto 3 febbraio 1881 in seguito alla Deliberazione del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 6 novembre 1880, vista la relazione del Ministero della Pubblica Istruzione dell'8 ottobre 1880 n. 11062, sull'istanza

dell'Accademia Filarmonica di Bologna per ottenere l'approvazione dei suoi Statuti mediante Regio Decreto e la concessione del titolo di Regia; che Il Consiglio di Stato precisa in premessa alla Deliberazione che l'Accademia Filarmonica di Bologna, esistente già da oltre due secoli, ottenne a diverse epoche l'approvazione dei suoi Statuti, con particolare riferimento a quella del 1721 conferita dal Pontefice Clemente XI; che le venne confermata la facoltà di rilasciare Diplomi di idoneità musicale, come risulta anche dalla Bolla di Benedetto XIV del 22 febbraio 1749, colla quale vennero estesi all'Accademia medesima i privilegi, grazie e indulti concessuti già dal predetto Pontefice Clemente XI, con Breve 9 settembre 1716 alla Congregazione di S. Cecilia in Roma; che l'Accademia produsse numerosi Documenti per confermare la sua antica esistenza come corpo morale e che risulta del pari come essa possieda una Casa e dei Capitali fruttiferi ed infruttiferi valutati nel Rendiconto accademico per la somma di L. 109.802,43; che il suo bilancio si chiuse, nel 1879 con un attivo di L. 3676,58, per quanto sopra, il Consiglio di Stato deliberò che nulla osta alla concessione del titolo di Regia ad un'Accademia che nel suo passato, per la sua costituzione e per i suoi fini, ha meritato e merita la pubblica estimazione, e per questi motivi è di parere che l'Accademia Filarmonica di Bologna debba ritenersi come Corpo morale legalmente riconosciuto; che si possano approvare per Regio Decreto i suoi Statuti e che le si possa conferire il titolo di Regia. Visto il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica

Istruzione, Umberto I Re d'Italia decretò in data 3 febbraio 1881 l'approvazione dei nuovi Statuti dell'Accademia Filarmonica di Bologna. **Premesso** altresì che il capitolo I denominato "della Istituzione generale dell'Accademia" dello Statuto del 1881 richiama al punto 1 che la stessa Accademia venne istituita privatamente nel 1666 da Vincenzo Maria Carrati nobile bolognese, acquisendo successivamente la qualità e le prerogative di pubblico Corpo; al punto 2 statuisce che suo intendimento è di favorire il progresso dell'Arte musicale; al punto 3 che gli Accademici sono in numero indeterminato e dividonsi in Maestri compositori, Suonatori, Cantanti, Aggregati e Soci d'Onore; questi ultimi essendo coloro che per ispeciali loro doti fossero chiamati a qualunque delle cariche accademiche di cui ai successivi capitoli.

Tutto ciò premesso, la premessa stessa e quanto segue costituiscono lo Statuto della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna il cui socio fondatore è la Regia Accademia Filarmonica di Bologna.

*

TITOLO I

Principi generali

Art.1 (Denominazione, sede, durata, Soci fondatori)

E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile (Libro Primo, Titolo I delle Persone Giuridiche, Capo II e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato Codice del terzo settore) la Fondazione avente la denominazione "ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA ETS" da ora in avanti indicata come Fondazione, con sede

legale nel Comune di Bologna alla Via Guerrazzi n. 13. Soci fondatori della Fondazione sono la Regia Accademia Filarmonica di Bologna, già Ente morale e già Associazione riconosciuta e i soggetti di cui all'articolo 16. Essa ha durata illimitata, salvo quanto indicato in seguito. La Fondazione è una persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata oltre che dalle norme del presente statuto, dalle disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 in attuazione della legge del 6 giugno 2016 n.106, nonché dal codice civile. In quanto evoluzione giuridica dell'Accademia Filarmonica di Bologna, ne mantiene tutti i diritti, riconoscimenti e prerogative e ne rappresenta in esclusiva la continuazione ex articolo 2498 c.c.

Art. 2 (Scopo e finalità)

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nella produzione e la diffusione della musica, la formazione e l'alta formazione professionale di compositori, strumentisti, cantanti e musicologi, la ricerca e lo studio nelle discipline musicali storiche, teoriche e pratiche, la valorizzazione del proprio patrimonio storico, l'educazione e la divulgazione storico-musicale della collettività.

Art. 3 (Attività della Fondazione)

1. Per il perseguimento dei propri fini a favore di tutta la collettività la Fondazione, in via principale e ai sensi dell'articolo 5 del Codice del terzo settore:

- a) realizza e organizza concerti, anche in collaborazione con altre istituzioni musicali, eseguiti da solisti, da formazioni cameristiche e dalla propria Orchestra Mozart;
- b) cura e realizza, nel rispetto degli scopi e finalità di cui all'articolo 2, la produzione discografica, video, multimediale, delle esecuzioni di cui alla precedente lettera a) nonché di quelle appositamente organizzate, e la loro diffusione;
- c) conferisce la dignità di Accademico, con le modalità indicate dall'articolo 13 del presente statuto;
- d) organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale; attiva scuole di alta formazione artistico – professionale;
- e) rilascia diplomi per compositori, strumentisti, cantanti e musicologi, previo esame e nel rispetto delle modalità di cui al regolamento vigente;
- f) cura la conservazione, la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico costituito dalla propria sede nel Palazzo Carrati, dalle proprie collezioni di strumenti e cimeli musicali, dall'archivio – biblioteca, contenente anche i documenti della vita istituzionale, composizioni manoscritte autografe di importanti musicisti e prove d'esame dei musicisti che nei secoli sono stati aggregati come Accademici, e infine dagli arredi e dalle apparecchiature elettroniche e dai beni immateriali;
- g) promuove ricerche, pubblicazioni, edizioni musicali, concorsi, convegni, conferenze, corsi di storia della musica, corsi di guida all'ascolto della musica ed ogni altra iniziativa

atta alla ricerca scientifica ed artistica e alla divulgazione della cultura musicale;

h) organizza attività per la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

i) organizza e gestisce visite guidate a Palazzo Carrati e attività turistico-culturale, anche di interesse sociale;

l) svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nel rispetto della normativa di riferimento, compreso ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

m) la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e comunque in via secondaria, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

n) può altresì svolgere, sempre in via secondaria, attività commerciali accessorie, conformi alle norme di cui al Codice del terzo settore e nei limiti previsti dall'articolo 6 dello stesso e finalizzate agli scopi istituzionali;

o) collabora con altre istituzioni musicali, Conservatori, Università, licei musicali, scuole di musica e a indirizzo musicale, con particolare attenzione a quelle del territorio.

p) stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di

convenzioni con Enti pubblici e privati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

2. La Fondazione opera nel territorio metropolitano di Bologna, oltre che in quello nazionale e internazionale, eventualmente d'intesa con altri organismi pubblici e privati, secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, perseguendo come risultato almeno il pareggio di bilancio, esercitando la propria attività in modo libero senza ingerenze e condizionamenti che ne possano limitare l'autonomia seguendo principi di legalità, trasparenza e responsabilità.

Titolo II

Patrimonio e proventi

Art. 4 (Composizione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito secondo criteri prudenziali in modo coerente con la specifica natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Esso è costituito:

a) dal patrimonio conferito dalla Regia Accademia Filarmonica costituito dai beni immobili e mobili di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f);

b) da ogni altro bene immobile o mobile acquisito dalla Fondazione o che ad essa pervenga a qualsiasi titolo.

2. Il Patrimonio della Fondazione, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, è suddiviso tra un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statuarie, ed un Fondo di gestione, destinato alle

spese correnti di gestione. Il Fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel Fondo di gestione.

3. Il Fondo di gestione è composto:

- a) dai redditi del patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) dalle somme erogate alla Fondazione da terzi e non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) da ogni contributo pubblico o privato, eredità, legato, lascito e donazione, attribuiti alla Fondazione e non espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- d) da eventuali avanzi di gestione che saranno destinati al Fondo di gestione;
- e) da ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

4. Al patrimonio della Fondazione concorre inizialmente, in qualità di Socio Fondatore la Regia Accademia Filarmonica; possono altresì concorrere altri soggetti pubblici e privati alle condizioni previste dal presente Statuto.

5. Il patrimonio storico della Fondazione, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f), è alienabile nel rispetto delle norme vigenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera dell'Assemblea degli Accademici.

6. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della Regia Accademia Filarmonica di Bologna.

Art. 5 (Destinazione dei proventi e del patrimonio)

1. I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi sono destinati anche gli eventuali avanzi di gestione.

2. La Fondazione non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali neppure in forma indiretta.

3. In caso di liquidazione, il patrimonio della Fondazione è devoluto dal liquidatore a favore di enti del terzo settore simili che operino con finalità analoghe nel campo dello spettacolo, della cultura musicale, della ricerca scientifico-musicale, della formazione e della educazione musicale, con fini di pubblica utilità e che possibilmente si impegnino in forma e sostanza a rispettare la volontà del primo fondatore e le peculiarità storiche dell'Accademia Filarmonica di Bologna, individuati dal liquidatore, sentite le Autorità competenti.

Art. 6 (Finanziamento dell'attività)

1. La Fondazione provvede al finanziamento della propria attività con:

- a) i proventi patrimoniali e di gestione;
- b) i finanziamenti e i contributi di soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e conseguire legati, provvedendo anche alla gestione dei patrimoni finalizzati dal donante o dal testatore a specifiche destinazioni nel settore di competenza.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo alla utilizzazione della propria immagine, ivi incluso l'utilizzo del proprio nome, denominazione storica, del proprio motto "Unitate melos", simboli e denominazioni storiche, del nome e del marchio della Orchestra Mozart e delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate. La Fondazione può

consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per iniziative compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.

Titolo III

Organizzazione

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea degli Accademici;
- b) i Soci fondatori;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Consiglio d'Arte;
- f) gli Ufficiali di cui all'articolo 25;
- i) il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

2. Dalla data di scadenza del mandato degli Organi, essi mantengono le rispettive funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi Organi.

Art. 8 (Requisiti di onorabilità)

1. Nella nomina dei componenti degli organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità idonei ad assicurare e preservare lo scopo cui la Fondazione è destinata.

2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

3. Non possono far parte degli organi della Fondazione tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, f.

4. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, ne dichiara la decadenza nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 e ne promuove la sostituzione in base alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 9 (Cause di incompatibilità, ineleggibilità e conflitto di interessi)

1. Non sono candidabili alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio d'Arte, di Presidente e di Rappresentante del Fondatore, né possono mantenere la carica all'interno degli Organi citati:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i parenti o affini dei componenti degli Organi sino al secondo grado;
- b) coloro che abbiano perso i requisiti previsti dal presente Statuto;
- c) coloro che abbiano una lite con la Fondazione.

2. I dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge, il convivente e/o i parenti e affini sino al secondo grado dei suddetti dipendenti non sono candidabili ad alcuna carica.

3. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi ovvero di parenti o affini (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi ne devono dare immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
4. L'Organo di appartenenza adotta un provvedimento di sospensione nell'ipotesi in cui il conflitto abbia natura temporanea ovvero il provvedimento della decadenza di cui all'articolo 10, qualora il conflitto abbia natura permanente oppure qualora sia stata omessa la comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 10 (Sospensione dalla carica e perdita della dignità di Accademico)

1. I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche nei casi di:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55, lettere a, b, c, d, e.
- b) Applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55.

c) Comportamenti ed atti all'interno e all'esterno della Fondazione che offendano o rechino disdoro e/o nocumento alla sua dignità.

d) Mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2.I componenti gli Organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

3.L'Assemblea degli Accademici assume il provvedimento di sospensione o di espulsione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 11 (Decadenza)

1. I componenti degli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e;
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55;
- sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 9;
- conflitto di interessi ed omessa comunicazione del medesimo di cui all'articolo 9;
- gli Ufficiali che senza giustificato motivo non partecipino a due sedute consecutive degli organi cui appartengono.

2. I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni personali che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

3. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea degli Accademici a maggioranza assoluta entro il termine di trenta giorni da quando ne abbia avuto notizia, previa tempestiva comunicazione all'interessato e al Presidente della Fondazione dell'avvio del procedimento ed audizione del medesimo interessato, che potrà anche produrre note e/o scritti difensivi entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

4. Il componente che sia stato dichiarato decaduto non potrà più fare parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

Art. 12. (Indennità e compensi)

Nessun compenso e/o indennità è previsto per i membri degli organi di cui all'art. 7, fatto salvo per il Revisore unico o il Collegio dei revisori dei conti di cui al punto 1) lettera i) del predetto articolo.

Art. 13 (Assemblea degli Accademici e loro nomina)

1. L'Assemblea degli Accademici è costituita dagli Accademici e dai Soci fondatori.
2. Gli Accademici vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consiglieri d'arte. I candidati vengono individuati tra coloro che hanno ottenuto il diploma di cui al precedente articolo 3 comma 1, lett. e) e tra persone

di fama nell'arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti o, in via straordinaria, persone distintesi per apporti significativi resi all'arte o alla Fondazione.

3. Gli Accademici si distinguono in compositori, strumentisti, cantanti, musicologi, aggregati e onorari.
4. L'elezione a Ufficiale comporta contestualmente l'acquisizione del titolo di Accademico.

Art. 14 (Funzioni dell'Assemblea degli Accademici)

All'Assemblea degli Accademici compete:

- a) eleggere gli Accademici, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente articolo 13;
- b) ratificare l'avvenuta elezione degli Ufficiali effettuata dagli Accademici secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento;
- c) adottare i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11;
- d) approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvare il bilancio annuale di esercizio e quello preventivo della Fondazione;
- f) formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività generale della Fondazione e su materie attinenti alla cultura e all'educazione musicale;
- g) approvare le norme per il proprio funzionamento nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 15 (Funzionamento dell'Assemblea degli Accademici)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno sette Accademici.

2. L'Assemblea è convocata attraverso comunicazioni personali contenenti data, orario, sede, ordine del giorno della seduta, mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale e con lettera raccomandata o con qualsivoglia altro strumento anche telematico che dia certezza della ricezione e che pervenga almeno 10 giorni di calendario prima della data stabilita. L'Assemblea, che può svolgersi anche in modalità telematica, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza semplice degli Accademici presenti. È dovere degli Accademici di intervenire alle adunanze dell'Assemblea e partecipare all'attività dell'Accademia.

3. Le proposte di candidatura ad Accademico avanzate dagli accademici devono essere rivolte per iscritto al Presidente dell'Accademia da almeno cinque Accademici (unitamente o anche singolarmente) e, dopo il vaglio del Consiglio d'Arte e del Consiglio di Amministrazione, saranno messe ai voti nella prima Assemblea degli Accademici utile.

Art. 16 (Soci fondatori)

1. Oltre alla Accademia Filarmonica di Bologna, socio Fondatore di diritto, possono acquisire la qualità di Soci fondatori, gli enti pubblici o privati e/o persone fisiche che garantiscano l'adesione alle linee di indirizzo e alle finalità culturali della Fondazione stessa e che si obblighino ad apportare per almeno due anni consecutivi un contributo in denaro alla Fondazione di importo minimo pari a cinquantamila euro all'anno, di cui venticinquemila costituiranno apporto al patrimonio.
2. La domanda dei candidati Soci fondatori è istruita e approvata con motivazione dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice dei componenti e comunicata agli Accademici nella prima seduta utile dell'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci fondatori. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, presentando se del caso note difensive e/o richiedendo di essere audito. L'istanza verrà esaminata dall'Assemblea degli Accademici nella prima seduta utile ed eventualmente riformulata su proposta di almeno tre Accademici e votazione favorevole da parte della maggioranza dei presenti.

3. I Soci fondatori in regola con il pagamento delle quote di cui al comma 1 partecipano con diritto di voto alle sedute dell'Assemblea degli Accademici; possono inoltre formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività generale della Fondazione e su materie attinenti alla cultura e all'educazione musicale.

Titolo IV

Il Presidente

Art. 17 (Il Presidente)

1. La Fondazione è presieduta dal Presidente della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna, che svolge anche le funzioni di Direttore Artistico. Egli resta in carica quattro anni ed è eleggibile per non più di tre mandati se consecutivi. Deve essere Accademico Compositore, o Strumentista, o Cantante o Musicologo. Deve possedere esperienze in campo musicale e/o musicologico ed esperienze gestionali preferibilmente nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) esercita in autonomia operativa tutti i poteri di direzione generale, artistici e gestionali, nel rispetto degli indirizzi e degli altri strumenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto; può delegare poteri e conseguenti responsabilità ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio d'Arte e a singoli Ufficiali, limitatamente a singole specifiche attività ed entro la gestione ordinaria;

- c) convoca e presiede l'Assemblea degli Accademici, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d'Arte e gli eventuali Comitati e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni;
- d) è responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, della redazione e rispetto del piano di sicurezza, comprese la sicurezza degli spazi aperti al pubblico e la tutela della salute dei dipendenti e dei collaboratori, con possibilità di delegare questa responsabilità a un dipendente o a un consulente in possesso della formazione e dei requisiti previsti dalle norme in materia e dotato della autonomia operativa;
- e) assicura la tenuta delle scritture contabili;
- f) predispone il bilancio d'esercizio e le indicazioni programmatiche da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le indicazioni programmatiche, corredate dei relativi budget preventivi che ne dimostrino la compatibilità economica, hanno validità annuale.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il sostituto del Presidente, secondo quanto indicato all'articolo 18, comma 5.

4. In caso di dimissioni od impedimento non temporaneo del Presidente si procede entro sessanta giorni all'attivazione delle procedure per la sua sostituzione. In attesa della nomina del nuovo Presidente, il sostituto del Presidente nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di cui al precedente comma 3.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Art. 18 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, oltre al Presidente, che lo presiede, ed è eletto dagli Accademici secondo le norme di cui al regolamento vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione accerta, alla prima seduta dopo la nomina, il possesso dei requisiti per la nomina dei rappresentanti dei Soci fondatori di cui all'articolo 16 nelle assemblee.
3. Il mandato di membro del Consiglio d'Amministrazione è gratuito.
4. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a seconda degli argomenti trattati di volta in volta, uno o più Ufficiali per tutta la durata della seduta, senza diritto di voto. L'Ufficiale con funzioni di Segretario parteciperà a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione come indicato al successivo articolo 22, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, alla prima seduta, nominerà a maggioranza semplice il sostituto del Presidente, per i casi di sua impossibilità e/o impedimento e limitatamente alle funzioni della gestione ordinaria dello stesso Consiglio.

Art. 19 (Requisiti per la nomina)

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge.

Art. 20 (Durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni dalla prima riunione e i suoi componenti sono eleggibili per non più di tre mandati se consecutivi.

2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del predecessore.

Art. 21 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio preventivo (budget) e consuntivo;
- b) propone all'Assemblea degli Accademici le modifiche dello statuto, che devono essere approvate a maggioranza dall'Assemblea stessa e divengono efficaci all'esito dell'approvazione da parte della competente Autorità governativa;
- c) approva, su proposta del Presidente, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 4, i programmi annuali di attività artistiche e formative corredati dei relativi budget economico finanziari che ne garantiscano la propria sostenibilità economica;
- d) stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- e) nomina eventuali Comitati aventi funzioni consultive su specifiche materie o settori di attività, determinandone la

composizione e le funzioni; nomina inoltre con le stesse modalità di cui alla lettera c) i docenti delle attività didattiche proposte dal Presidente;

f) approva l'organigramma, le eventuali deleghe e i regolamenti di organizzazione;

g) si pronuncia su ogni materia attinente all'attività ed all'organizzazione della Fondazione;

Art. 22 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche con modalità telematica, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattare, devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata o con strumento telematico, che dia certezza di ricezione, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione al domicilio o all'indirizzo di e-mail dei singoli Consiglieri.

3. Nei casi di motivata urgenza la convocazione avviene, con le medesime modalità di cui al comma precedente, con preavviso di almeno due giorni di calendario rispetto alla data della riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre modifiche statutarie all'Assemblea degli Accademici, la quale si pronuncerà a maggioranza assoluta.

6. Nelle votazioni, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio sarà validamente riunito anche quando uno o più Consiglieri partecipino con mezzi di telecomunicazione, ivi compresa la videoconferenza e l'audio-conferenza.

8. I verbali dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere in funzione di segretario, nominato dal Presidente all'inizio della seduta. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione del verbale avviene nella seduta successiva e deve essere allegato alla convocazione della stessa.

9. Alle riunioni del Consiglio partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore unico.

Titolo VI

Consiglio d'Arte

Art. 23 (Consiglio d'Arte. Composizione e durata)

1. Il Consiglio d'Arte è costituito da tre componenti oltre il Presidente della Fondazione che svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio d'Arte. I Consiglieri d'Arte devono essere Accademici Compositori, o Strumentisti, o Cantanti o Musicologi e devono possedere esperienze in campo musicale e/o musicologico.

2. Il Consiglio d'Arte, al proprio interno, alla prima seduta, nominerà a maggioranza semplice il sostituto del Presidente

per i casi di sua impossibilità e/o impedimento e limitatamente alle funzioni della gestione ordinaria dello stesso Consiglio.

3. Il Consiglio d'Arte sarà convocato almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta venga richiesto dal Presidente o da almeno due componenti.

4. I verbali dell'adunanza del Consiglio d'Arte sono redatti da un consigliere in funzione di segretario, nominato dal Presidente all'inizio della seduta. I verbali sono firmati dal Presidente e dal consigliere-segretario. L'approvazione del verbale avviene nella seduta successiva e deve essere allegato alla convocazione della stessa.

5. I Consiglieri d'Arte restano in carica per quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati se consecutivi.

6. Il mandato di membro del Consiglio d'Arte è gratuito.

7. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 (Funzioni del Consiglio d'Arte)

Il Consiglio d'Arte:

1. formula proposte ed esprime pareri sulle attività artistiche della Fondazione;

2. propone le attività didattiche, i loro contenuti e la loro durata, nonché i relativi docenti;

3. formula proposte per la custodia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico dell'Accademia;

4. le proposte del Consiglio d'Arte saranno attuate dallo stesso, dopo la presentazione da parte del Presidente al

Consiglio di Amministrazione, che le approverà ove compatibili con la loro sostenibilità economica.

Titolo VII

Ufficiali

Art. 25 (Gli Ufficiali della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna)

1. Gli Ufficiali della Fondazione Accademia Filarmonica di Bologna sono:

- a) il Rappresentante del Fondatore dell'Accademia Filarmonica di Bologna;
- b) il Presidente;
- c) i Consiglieri di Amministrazione;
- d) i Consiglieri d'Arte,
- e) il Consulente legale;
- f) il Notaio;
- g) l'Architetto o Ingegnere;
- h) il Commercialista;
- i) l'Archivista-Bibliotecario;
- j) il Depositario;
- k) il Consegnatario;
- l) il Segretario.

2. Gli Accademici non possono accedere che ad una sola carica di Ufficiale.

3. Gli Ufficiali, in base alle loro competenze, vengono chiamati, anche singolarmente, in supporto al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio d'Arte, senza diritto di voto, nonché in supporto alla struttura della Fondazione.

Partecipano all'Assemblea degli Accademici in quanto Accademici aggregati, con diritto di voto.

4. Il Segretario è invitato in funzione di redattore dei relativi verbali alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

5. Qualora la loro opera volontaria implichi di dover sostenere spese vive o l'attività di personale dei loro studi professionali, saranno loro rimborsati i relativi costi vivi sostenuti sulla base di preventivi approvati dal Consiglio di Amministrazione e limitatamente ai giustificativi prodotti.

6. Le iniziative assunte dagli Ufficiali al di fuori di un mandato deliberato dal Consiglio di Amministrazione non impegnano la Fondazione.

7. Gli Ufficiali restano in carica per quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati se consecutivi. Fanno eccezione gli Ufficiali indicati alle lettere e), f), g), h) del comma 1 del presente articolo, per i quali il mandato quadriennale è sempre rinnovabile.

8. Gli Ufficiali di cui al comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), i), j), k), l), qualora non siano Accademici appartenenti alle classi dei Compositori, Strumentisti, Cantanti o Musicologi, né Accademici Onorari, all'atto della loro elezione diventano Accademici Aggregati.

Titolo VIII

Cavalieri, Sostenitori, Donatori, Benefattori, Mecenati

Art. 26 (Cavalieri, Sostenitori, Donatori, Benefattori, Mecenati)

1. Sono Cavalieri le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro cento;

2. Sono Sostenitori:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro duecento;

b) le Associazioni, le Fondazioni, gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo pari ad euro duemilacinquecento;

3. Sono Donatori:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro mille;

b) le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo pari ad euro cinquemila.

4) Sono Benefattori:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo pari ad euro cinquemila;

b) le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo di denaro pari ad euro diecimila.

5) Sono Mecenati:

a) le persone fisiche che versino un contributo annuo minimo di denaro pari ad euro diecimila;

b) le associazioni, le fondazioni e gli Enti pubblici e privati che versino un contributo annuo minimo di euro trentamila.

6. Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IX

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

Art. 27 (Composizione e funzioni)

1. Il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio si compone di due o tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Al Revisore unico o ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

4. Il Collegio o il Revisore unico esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

6. Il compenso dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Durata in carica del Revisore unico o del Collegio dei Revisori)

1. Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori restano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Il Revisore unico e ciascun componente del Collegio possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio il nuovo componente del Collegio dei Revisori viene nominato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, e scade insieme con quelli in carica.

Titolo X

Bilancio, controllo di gestione e disposizioni finali.

Art. 29 (Il Bilancio)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
3. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Presidente, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea degli Accademici entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti o al Revisore unico almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
5. La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, importi superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro unico

nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio secondo le linee guida vigenti al momento. Inoltre, la Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati importi superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 30 (Controllo di gestione)

Il Presidente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia, l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione, la sua aderenza ai programmi, la sua sostenibilità economica, la coerenza con il bilancio preventivo e l'analisi degli scostamenti da esso.

Titolo XI

Principi di organizzazione, liquidazione, clausola di rinvio

Art. 31 (Principi di organizzazione)

1. I servizi della struttura operativa curano la gestione delle attività dell'Accademia. Gli uffici della amministrazione, della produzione, della segreteria e dell'ufficio stampa fanno capo al Presidente, che potrà delegare a un membro del Consiglio di Amministrazione o al responsabile dell'Amministrazione compiti di

coordinamento funzionale della struttura o di una parte di essa.

2. La gestione del personale e dei collaboratori sarà improntata a criteri di valorizzazione degli stessi attraverso la promozione del loro sviluppo professionale e della loro responsabilizzazione rispetto ai compiti loro affidati.
3. I libri dei verbali delle sedute e delle delibere dell'Assemblea degli Accademici, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio d'Arte e il libro dei Soci sono tenuti dal Segretario. L'albo accademico è tenuto e aggiornato dall'archivista. Tutti gli altri libri e registri previsti dalle norme vigenti, compresi il piano di sicurezza, le certificazioni relative agli obblighi sulla salute dei dipendenti, il libro degli inventari sono tenuti dall'Amministrazione.

Art. 32 (Liquidazione)

1. Nell'ipotesi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari la Fondazione verrà posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea degli Accademici su proposta del Consiglio di Amministrazione, il quale indicherà il liquidatore incaricato della liquidazione.
2. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 comma 3 del presente statuto.

Art. 33 (Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del terzo settore e della normativa nazionale e regionale in materia.